

nale, perchè nel medesimo, ristrette considerevolmente le categorie dei crimini puniti con l'estremo supplizio, ed inoltre introdotto il beneficio delle circostanze attenuanti, di cui si può far uso da' giurati sopra qualunque accusa, è renduto sommamente raro e difficile il caso in cui abbiasi a deplorare una condanna eccessiva che la coscienza pubblica riprovi. Ciò nondimeno alla obbiezione, tante volte sollevata dai criminalisti e dai filosofi, della possibilità di errori e di pericoli talvolta inevitabili nella conservazione di questa pena immane è difficile risponderne.

Non potrei consentire col mio onorevole amico deputato Fioruzzi, quando egli attribuisce soltanto alle speciali condizioni de' giudizi statari quegli errori e que' pericoli che invece sono inerenti ad una pena d'irreparabile effetto.

La Camera, che in altra Sessione si occupò di questa grave questione, forse non ha dimenticato il luttuoso esempio anche allora citato, della condanna dei due fratelli Tola, pronunciata nel 1845 da un tribunale della Sardegna.

Certamente quei giudici coscienziosi ed illuminati furono in tutta buona fede vittima di un errore deplorabile, cagionato da un complesso di circostanze straordinarie; ma è un fatto accertato che sotto savie leggi, e malgrado l'osservanza delle forme giudiziarie, due cittadini perirono innocenti sul patibolo; ed esiste a testimonianza solenne dell'errore una pubblica confessione del Governo, una patente di re Carlo Alberto di quell'anno 1845, con cui il principe stimò esser debito di giustizia dichiarare e proclamare la loro innocenza, riabilitare la loro memoria, accordare riparazioni, pur troppo vane ed illusorie, all'infelice ed orbata famiglia.

Non ci si dica dunque che, se vi ha tema di pericoli e di errori, essi non sono che il frutto delle forme cieche e precipitose di certi giudizi che non ne meritano il nome. Oggidì è riconosciuto potersi con buon frutto discutere la questione dell'abolizione della pena di morte meno come una questione di diritto e di competenza della potestà sociale, che sotto l'aspetto di una questione di fatto e di necessità relativa, la cui soluzione dipende da uno studio accurato delle condizioni in cui una società in determinata epoca si trova.

D'altronde il voto universale, che da ogni parte a noi giunge perchè non sia indugiato un riesame parlamentare dei Codici penali, mi persuade della utilità di eccitare il Governo acciò con diligenti statistiche, e verificato lo stato della criminalità, delle opinioni e dei costumi nelle varie provincie che ora compongono lo Stato, faccia preparare un lavoro complessivo di revisione della legislazione penale.

Perciò domanderei alla Camera la permissione di proporre alla sua adozione il seguente ordine del giorno:

« La Camera, confidando che il Ministero si porrà in grado di presentare al Parlamento nella ventura Sessione il risul-tamento di accurati studi intorno alla revisione della legislazione penale in generale, ed in particolare intorno alla questione della pena di morte, passa all'ordine del giorno. »

Che se il Ministero, per ragioni da me non apprezzate, incontrasse difficoltà ad accettarlo in questi termini, sarei disposto a variarne la formola; dappoichè lo scopo ch'io mi propongo è quello soltan-to d'invitare la Camera a manifestare il desiderio che lo studio della riforma penale e della questione della pena di morte non resti indefinitamente aggiornato e negletto.

La semplice riserva alla Camera di prendere l'iniziativa, quando essa il voglia, di questa riforma, equivale a nulla, perchè evidentemente questa iniziativa alla Camera ed a ciascuno de' suoi membri costituzionalmente si appartiene.

LA FARINA. Mi si permetta di dire che insisto nel mio

ordine del giorno, per la ragione che non vedo che esso possa rimanere infruttuoso. Io non metto punto in dubbio che si debba presto addivenire all'unificazione dei Codici penali delle varie provincie; io credo che il Parlamento sia pienamente convinto che lo stato attuale è provvisorio, e che debba durare il meno possibile. Già le provincie le quali non godono della perfetta unificazione reclamano che questa condizione temporanea si è prolungata troppo.

Io penso quindi che, se non è stabilito il giorno preciso nel quale avrà luogo questa discussione, possiamo però tutti avere il convincimento ch'esso non si farà aspettare più lungo tempo, perchè è impossibile che le varie provincie debbano rimaner sottomesse a legislazioni così diverse, che s'innalzino patiboli al di qua di un fiume e non dall'altra parte, mentre le due sponde appartengono allo stesso Stato, quando i popoli che le abitano obbediscono alla stessa monarchia costituzionale.

Lo stato attuale è transitorio, per cui io mi riserberò in un altro momento di pregare la Camera ed i ministri di tornare su questa questione.

Per queste ragioni io chiedo che sia ammesso il voto motivato da me proposto.

MANCINI. Parmi che l'ordine del giorno da me proposto non faccia che attuare quanto il signor La Farina dichiara essere non solo un desiderio, ma un'urgente necessità.

Voci. Ai voti! ai voti!

MANCINI. Se la Camera vuol passare ai voti. . .

PRESIDENTE. La prego d'inviarmi la sua proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non potrei accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Mancini. Già molto bene accennava il deputato La Farina come debba venirsi alla unificazione di tutto il nostro sistema legislativo, e quindi di necessità anche del sistema penale.

Nelle diverse provincie che costituiscono il nuovo regno, meno in Toscana, vi ha ora un uniforme Codice penale, ma è certo che tale unificazione deve estendersi quandochessia anche a questa nobile parte dello Stato, essendo ciò richiesto dalla condizione sociale d'eguaglianza, inquantochè conviene che dirimpetto a leggi d'ordine superiore tutti i cittadini siano perfettamente uguali.

È pure indispensabile tale unificazione, in quanto le leggi speciali, che si verranno coordinando, debbono tutte riferirsi ad un principio di legge generale e comune, senza di che sarebbe impossibile e la formazione e l'attuazione loro.

Ora, essendo noi posti in simile condizione di cose, è ben evidente come io non potrei accettare la proposta dell'onorevole Mancini, la quale da un lato sarebbe superflua, e dall'altro potrebbe porre il Ministero in istato di non potere per pratiche circostanze o difficoltà attendere alla sua promessa.

Ond'è che da un lato, e in quanto già è indispensabile e prevista la unificazione, è inutile stabilire l'epoca entro la quale debba essere proposta; e d'altro canto poi, come dissi, non potrebbe il Ministero assumere un impegno, che forse per circostanze speciali non sarebbe in grado di adempiere.

Questo è il motivo per cui io non crederei di poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mancini.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Secondando il desiderio espresso dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, io sopprimo dalla mia proposta l'indicazione dell'epoca precisa, in cui debba presentarsi la codificazione penale riveduta; ma tuttavia non lascio di manifestare puramente e semplicemente la fiducia che il Ministero si occuperà di questo importante bisogno del paese. In